

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI**

Premesso che

Il Comune di Asti, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili assicurando l'accesso ai procedimenti amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini. Il Comune promuove altresì intese con la Regione Piemonte ed altri enti ed istituzioni per la promozione della parità di trattamento tra coppie unite in matrimonio e coppie unite civilmente.

## **ART.1**

### **Definizione Unione Civile**

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

## **ART.2**

### **Istituzione del Registro delle Unioni Civili**

E' istituito presso il Comune di Asti il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica a tutti i cittadini maggiorenni residenti anagraficamente nel Comune di Asti che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223/ 1989 e che ne facciano richiesta.

## **ART.3**

### **Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili**

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Asti, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.

La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione sui registri di stato civile della sentenza esecutiva che dichiara lo scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### ART. 4

##### Rilascio di attestato di unione civile

L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili.

L'attestato viene rilasciato esclusivamente e direttamente a coloro che hanno richiesto l'iscrizione nel registro e limitatamente alla loro unione.

#### ART.5

##### Cessazione dell'Unione Civile

L'unione civile cessa nei seguenti casi:

- a) morte di una delle parti;
- b) matrimonio tra le parti o di una delle parti;
- c) venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Asti, che determina la cancellazione dal Registro;
- d) su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, procede d'ufficio e ne dà comunicazione agli interessati.

#### ART.6

##### Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett a) e b), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Asti, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett c) e d), dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.

#### ART.7

##### Informative circa il Registro delle Unioni Civili

Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro delle Unioni Civili è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e i..

La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e limitatamente alla loro unione civile.

#### ART.8

##### Efficacia della presente disciplina

Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.